

	Aurora pro Patria, Stadio "Carlo Speroni" Via Ca' Bianca, 42, 21052 Busto Arsizio (VA) – info@aurorapropatria1919.it	Documen	
		Rifer.to	Art. 12 C. di G.S. F.I.G.C.
	Campionato di Lega Pro - Stagione sportiva 2018- 2019	Revisione	02
	<i>CODICE DI COMPORTAMENTO (etico) tifosi</i>	Data	Agosto 2018
		Pagina	1 di 12

CODICE DI CONDOTTA PER I TIFOSI DELLA “AURORA PRO PATRIA 1919 s.r.l.” – CODICE ETICO

Premessa

Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. (società di calcio professionistico – in seguito “Società”) intende promuovere un nuovo modello di gestione delle competizioni sportive, con l’obiettivo di recuperare la **dimensione sociale del gioco del calcio**, inteso quale strumento di formazione ed educazione ma anche di aggregazione ed integrazione, anche attraverso il superamento delle differenze tra individui o gruppi.

In questo contesto, Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. reputa di fondamentale importanza assicurare il coinvolgimento dei propri tifosi e, in genere, di tutti coloro che accedono alla manifestazione sportiva, inclusi i tifosi delle squadre avversarie, poiché tutti i partecipanti, al pari degli altri protagonisti dell’evento sportivo, sono chiamati a dare il proprio contributo per garantire il sereno svolgimento della competizione e valorizzare i principi fondanti dello sport come la **passione**, il **divertimento** e la **partecipazione**.

Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. al centro del proprio operato mette la massima soddisfazione sportiva dei propri tifosi. A tutti i livelli, questo avviene tramite la promozione di un’attività leale, positiva e rispettosa dei più nobili valori posti a fondamento dell’etica sportiva. Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. è consapevole di ricoprire un ruolo rappresentativo ed esemplare nel territorio in cui è chiamata a operare, e si impegna per conciliare la dimensione professionistica ed economica con la più profonda attenzione al sociale e alla solidarietà.

Per il raggiungimento di tali fini, la Società ha adottato, ai sensi dell’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato della F.I.G.C. n. 15 del 7.03.2018) e della Circolare della F.I.G.C. dell’8.05.2018), il presente “Codice di Condotta – Codice etico e di comportamento per i tifosi della Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.”.

Mediante il Codice di Condotta, che si integra con il Regolamento d’Uso dello Stadio Comunale “C. Speroni” di Busto Arsizio (VA) (in seguito “**Regolamento d’Uso**”), la Società intende condividere con i propri sostenitori e con tutti gli altri partecipanti inclusi i tifosi avversari (complessivamente, “**Destinatari**”) i principi etici e comportamentali a cui si riconosce valore primario, così come le misure e le iniziative che saranno intraprese da Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. nei confronti di coloro che dovessero tenere comportamenti in contrasto con le relative previsioni o che comunque possano ledere l’immagine o la reputazione di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l..

Nell’ambito del presente Codice di Condotta è, inoltre declinato il cd. “**sistema di gradimento**”, mediante il quale Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. assicurerà la valutazione e la gestione delle condotte non conformi alle previsioni ed ai principi di seguito enunciati.

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare il Codice di Condotta e il Regolamento d’Uso, che costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento contrattuale tra la Società e ciascun partecipante.

L’acquisto di un biglietto o di un abbonamento per le partite di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., o comunque l’accesso all’impianto presso cui si svolgono le gare di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., comporta l’accettazione delle disposizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’Uso vigenti, anche con riguardo al sistema di gradimento ed alle misure ivi previste in caso di violazione, nonché l’impegno a rispettarne le relative previsioni.

Al fine di consentire l’adeguata e compiuta conoscenza dei documenti, il Codice di Condotta ed il Regolamento d’Uso, sono pubblicati sul sito internet <http://www.aurorapropatria1919.com/> e presenti, rispettivamente, nei punti vendita in cui vengono acquistati i titoli d’accesso e agli ingressi dello stadio.

Cos'è il Codice Etico e di Comportamento?

Il Codice Etico e di Comportamento condiviso dalla Società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. con i suoi tifosi è la definizione concreta delle aspettative nutrite dal Club nei confronti dei propri fans e di tutti coloro che acquistano un titolo di accesso alle manifestazioni sportive dell'Aurora Pro Patria. I tifosi biancoblu rappresentano i principali e più autentici custodi della tradizione e della gloriosa storia dei Tigrotti. Si applica a tutti i tifosi che partecipano alle manifestazioni sportive organizzate e a cui partecipa la Società, siano esse allo stadio 'Carlo Speroni' o in trasferta.

Il Codice Etico di comportamento del tifoso è un accordo di natura civilistica tra la società ed il tifoso che permette di contrastare i comportamenti lesivi dell'immagine della società e comunque non graditi.

Principi generali

La Società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. e i suoi tifosi, ripudiano in maniera assoluta ogni forma di discriminazione sociale, razzismo, omofobia, xenofobia, violenza. La Società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. e i suoi tifosi si impegnano senza lesinarsi nella promozione di un tifo positivo, leale e rispettoso dell'avversario.

Ciascun tifoso biancoblu si riconosce nei principi fondamentali del presente Codice Etico e di Comportamento, e si impegna ad avere una condotta costantemente in conformità con essi.

1. Correttezza e rispetto della normativa vigente

La correttezza dei comportamenti ed il rispetto della normativa, nazionale ed internazionale, vigente costituiscono valori primari per Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.

Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. promuove ed accoglie con gratitudine le manifestazioni di sostegno e supporto dei propri tifosi in occasione delle gare sportive. I comportamenti dei Destinatari non devono però porsi in contrasto con la normativa vigente o comunque costituire un pericolo per l'altrui incolumità e/o l'ordine pubblico. In occasione della partecipazione alle manifestazioni sportive, i Destinatari sono pertanto tenuti ad assicurare un comportamento corretto, improntato al rispetto di tutti coloro che partecipano all'evento (ad es., gli altri Destinatari, i giocatori in campo, ecc.) nonché di coloro che operano per preservare l'ordine pubblico ed assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, inclusi gli Steward il Delegato alla Sicurezza e le Forze dell'Ordine.

In questo senso, i principi e le previsioni del Codice di Condotta devono ritenersi valide, e come tali devono essere rispettate, anche in relazione alle gare disputate da Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. in trasferta o comunque in impianti diversi dallo Stadio "C. Speroni" di Busto Arsizio (VA).

In nessun caso, la pretesa di agire nell'interesse o a vantaggio di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. può giustificare comportamenti non conformi con la normativa vigente, il Codice di Condotta o il Regolamento d'Uso.

2. Fair Play e lealtà sportiva

Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. crede fermamente nei valori fondamentali dello sport quali il fair play e la lealtà sportiva, nonché nel contributo che lo sport può dare in termini di "socialità positiva", aggregazione ed integrazione.

A questo proposito, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari allo spirito di lealtà sportiva o comunque all'ordinamento sportivo, essendo **assolutamente vietato**:

- a) compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, ecc.);
- b) offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. o di altre società con l'obiettivo di alterare il risultato di una gara;

- c) costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara;
- d) richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. o di altre società per l'ottenimento di indebiti benefici.

Coloro che commettano una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. c) e d).

3. La correttezza e l'integrità

I tifosi di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. sono conosciuti per la grande passione e l'inconfondibile calore che li lega alla propria squadra del cuore.

La Società intende continuare a promuovere la presenza e la partecipazione dei propri **tifosi**, che rappresentano una **elemento fondamentale ed imprescindibile** per il successo sportivo della squadra.

Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. **sarà sempre dalla parte dei tifosi che intendono supportare la squadra**, nel rispetto della necessità di garantire **comportamenti corretti, eticamente positivi e rispettosi del decoro**.

In considerazione della esigenza prioritaria di assicurare il sereno e regolare svolgimento delle manifestazioni sportive nonché di tutelare l'immagine e la reputazione di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. devono ritenersi **assolutamente vietate** le seguenti condotte:

- a)** danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto sportivo;
- b)** introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
- c)** introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente;
- d)** esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- e)** svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
- f)** introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, salvo non preventivamente autorizzate dalle autorità competenti;
- g)** introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espressa autorizzazioni richieste alle autorità competenti;
- h)** introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, che siano diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- i)** organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.;
- j)** accedere e trattenersi all'interno dell'impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- k)** tenere all'interno o nell'area riservata esterna dell'impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume o comunque alle indicazioni della Società con riguardo a specifici settori dello Stadio;
- l)** occupare all'interno dell'impianto sportivo un posto diverso da quello loro assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società su autorizzazione delle competenti autorità.

Inoltre il Tifoso Pro Patria:

- **CONOSCE E RISPETTA IL REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DOVE SI RECA, COMPRESI QUELLI DI ALTRE CITTÀ, CONSAPEVOLE CHE LE**

- NORME IN ESSO CONTENUTO SONO STATE INSERITE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'EVENTO SPORTIVO;
- SOSTIENE LA PROPRIA SQUADRA CON CALORE E DETERMINAZIONE, RIFUGGENDO DA QUALSIASI MANIFESTAZIONE POLITICA O RAZZISTA;
 - RISPETTA IL RISULTATO SPORTIVO CONSEGUITO DALLA PROPRIA SQUADRA SUL CAMPO. È CONSAPEVOLE CHE L'AVVERSARIO PERSEGUE LO STESSO OBIETTIVO DELLA CONQUISTA DELLA VITTORIA E, QUINDI...
 - CONDIVIDE CON LUI LE GIOIE PER I SUCCESSI E LE SOFFERENZE PER LE SCONFITTE CON SENSO CIVICO, PASSIONE SPORTIVA, E RISPETTO DELL'ANTAGONISTA.
 - RIPUDIA LA VIOLENZA IN OGNI SUA ESPRESSIONE E NON TOLLERA L'UTILIZZO DELLA FORZA PER L'ESTERNAZIONE DELLE PROPRIE IDEE.
 - RISPETTA LA FIGURA DELLO STEWARD PRESENTE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CONSAPEVOLE DEL SUO PREZIOSO CONTRIBUTO ALLA SICUREZZA PROPRIA E DEGLI ALTRI SPETTATORI;
 - IN OCCASIONE DI OGNI INCONTRO SI IMPEGNA A RISPETTARE IL REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ANCHE SEGUENDO LE INDICAZIONI E LE RICHIESTE DEL PERSONALE STEWARD DURANTE LE FASI DI INGRESSO E DEFLUSSO DELLA MANIFESTAZIONE. DURANTE LA GARA OCCUPA IL PROPRIO POSTO ASSEGNATO SUL BIGLIETTO/ABBONAMENTO.
 - SI CONFRONTA CON I SOSTENITORI DELLE SQUADRE AVVERSARIE SENZA ALCUNA VOLONTÀ DI SOPRAFFAZIONE. PARTECIPA ALL'EVENTO SPORTIVO CON INTENSITÀ E COINVOLGIMENTO EMOTIVO CHE ESTERNA ATTRAVERSO CORI E COREOGRAFIE CHE POSSANO FORNIRE VALORE AGGIUNTO ALL'IMPEGNO DEI PROPRI GIOCATORI ED ALLA MANIFESTAZIONE, E CHE SIANO ATTINENTI ALL'EVENTO SPORTIVO E A ESCLUSIVO SOSTEGNO DELLA SQUADRA;
 - DURANTE LA PERMANENZA NELL'IMPIANTO SPORTIVO E QUANDO SI RECA IN TRASFERTA SI COMPORTA IN MODO COERENTE AL PROPRIO RUOLO DI AMBASCIATORE DEI COLORI BIANCOBLU.
 - DEVE DARE SOSTEGNO E INCITAMENTO AI GIOCATORI DELLA PROPRIA SQUADRA E NON SI LASCIA COINVOLGERE DALLE EVENTUALI PROVOCAZIONI CHE POSSONO PROVENIRE DA TEPPISTI E DELINQUENTI, CONSAPEVOLE CHE IL PROPRIO COMPORTAMENTO SI RIPERCUOTERÀ SU SÉ STESSO, SUGLI ALTRI SOSTENITORI, SULLA PROPRIA SQUADRA E, NON ULTIMO, SULLA PROPRIA CITTÀ.
 - È CONSAPEVOLE CHE LO STADIO E/O L'IMPIANTO SPORTIVO DOVE EVENTUALMENTE SI RECA PER ASSISTERE ALLE PARTITE E/O AGLI ALLENAMENTI È UN BENE PUBBLICO E/O PRIVATO E COME TALE LO RISPETTA E LO UTILIZZA CON ATTENZIONE ED EDUCAZIONE;
 - PUÒ MANIFESTARE IL PROPRIO DISAPPUNTO PER I RISULTATI SPORTIVI NEGATIVI DELLA SQUADRA IN MODO CIVILE E COSTRUTTIVO, ANCHE ATTRAVERSO COREOGRAFIE E/O INIZIATIVE CHE SIANO PROPOSITIVE
 - CONTRIBUISCE A MIGLIORARE L'IMMAGINE DELLA SOCIETÀ E DELLA TIFOSERIA BIANCOBLU, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA CHE SI OCCUPANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DELLA SOCIETÀ, MEDIANTE PLAUSI E/O CRITICHE, MA SENZA NASCONDERSI DIETRO IDENTITÀ DI COMODO O FITTIZIE, E REALIZZANDO CONTRADDITTORI LEALI E RISPETTOSI DEI RUOLI.

In aggiunta a quanto sopra, nell'ottica di ulteriormente valorizzare l'importanza dei principi di correttezza e integrità e tenuto conto dell'esigenza di tutelare anche i propri diritti e interessi, Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. si riserva la facoltà di ritirare il proprio gradimento, secondo le modalità ed i termini di cui al successivo par. 7, a seguito dei seguenti comportamenti **anche se**

posti in essere al di fuori dell'impianto sportivo o comunque in relazione a eventi diversi dalle gare di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.:

m) manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui “*social media*” (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world, ecc.);

n) partecipazione a, o coinvolgimento in, disordini, scontri, risse o comunque in altri fatti che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale;

o) partecipazione, accertata con sentenza dell'Autorità Giudiziaria, a fatti costituenti reato e puniti con la reclusione superiore a tre anni;

p) illecita utilizzazione dei marchi di proprietà di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. o di cui quest'ultima sia comunque licenziataria (ad es., indebita produzione e/o vendita di materiale con marchio Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.; ecc.);

q) illecita riproduzione di video, suoni, immagini, programmi, ecc., in violazione dei diritti d'autore di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. (ad es., diffusione in diretta sui social media delle immagini di una gara sportiva, ecc.).

A tal riguardo si evidenzia che:

- per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), k), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c), d);

- per le condotte di cui sopra alle lett. m), n), o), p), q), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), c) e d);

- per le condotte di cui sopra alle lett. c), d), e), f), g), h), i), j), l), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c), e d).

in alternativa, per tutti i punti di cui sopra, si possono seguire le misure espresse nella tabella sanzioni allegata

4. Il rifiuto di ogni forma di violenza, insulto e discriminazione

Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. **rifiuta e ripudia fermamente qualsiasi forma di violenza sulle persone e sulle cose, nonché qualsiasi forma di insulto, offesa o discriminazione**, incluse a titolo esemplificativo quelle per motivi di sesso, razza, sessualità, stato di salute, nazionalità, origine territoriale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose.

Sono, quindi, **espressamente vietate** le condotte che, anche indirettamente, possano costituire una forma di violenza o discriminazione, o che comunque possano indurre altre persone a comportamenti analoghi, inclusi:

a) i cori e le espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo;

b) i cori e le espressioni che costituiscono offesa o insulto, anche in forma indiretta;

c) l'introduzione e/o l'esposizione di striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto;

d) qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri tifosi, del personale di servizio (ad es., gli steward e il Delegato alla Sicurezza), delle Forze dell'Ordine, essendo in particolare condannata qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse, ecc.

Coloro che commettano una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d).

in alternativa, per tutti i punti di cui sopra, si possono seguire le misure espresse nella tabella sanzioni allegata

5. La tutela dell'ordine pubblico

La tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità degli spettatori, degli atleti e di tutti coloro che operano nell'ambito delle manifestazioni sportive, è un'esigenza irrinunciabile per Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.

Ai Destinatari è, pertanto, richiesto non solo di astenersi da qualsiasi comportamento o condotta idonea a costituire un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale, ma anche di cooperare con le Forze dell'Ordine ed il personale Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. per preservare il regolare e corretto svolgimento delle gare nonché per far cessare eventuali comportamenti vietati o pericolosi.

In particolare, sono **espressamente vietate** le seguenti condotte, ritenute pericolose per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale:

- a)** introdurre nell'impianto sportivo pietre, coltelli, armi, oggetti atti o idonei ad offendere o a contondere, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto;
- b)** accendere e/o usare e/o lanciare, in direzione del campo di gioco o di altri settori, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile;
- c)** lanciare dagli spalti, in direzione del campo di gioco o di altri settori, oggetti in qualsiasi modo atti ad offendere o idonei a contondere;
- d)** accendere fuochi all'interno dell'impianto sportivo;
- e)** introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell'evento;
- f)** introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori;
- g)** introdurre stampelle fatte salve espresse autorizzazioni;
- h)** sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- i)** arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
- j)** introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;
- k)** accedere indebitamente, ad esempio mediante scavalcamenti di divisori ed altre strutture, a un settore diverso da quello riportato sul titolo di accesso;
- l)** cedere il proprio titolo di accesso alla gara in violazione della normativa vigente e/o degli accordi con Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.;
- m)** ostacolare in qualsiasi modo le Forze dell'Ordine o il personale di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. che intervengano per far cessare comportamenti contrari alle previsioni del presente Codice di Condotta.

A tal riguardo si dispone che:

- per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), c), d), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);
- per le condotte di cui sopra alle lett. e), f), g), h), i), j), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b);
- per le condotte di cui sopra alle lett. k), l), m), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b).

in alternativa, per tutti i punti di cui sopra, si possono seguire le misure espresse nella tabella sanzioni allegata

E' necessario che i Destinatari si adeguino alle misure di sicurezza e di controllo disposti dalla Pubblica Autorità e/o dalla Società per motivi di ordine pubblico (ad es., controlli dei titoli e dei documenti per accedere allo Stadio; verifiche sugli striscioni e gli altri oggetti che si intendono introdurre nell'impianto; divieto di introdurre materiale ed oggetti vietati; ecc.), incluse quelle riguardanti:

- l'eventuale incedibilità dei titoli di accesso allo Stadio;
- l'eventuale sequestro di materiale e oggetti vietati;

- il collocamento dei tifosi ospiti esclusivamente all'interno del settore loro dedicato;
- l'adozione di restrizioni per l'accesso allo Stadio per i tifosi di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.

6. Il Supporter Liaison Officer - SLO

Nell'ottica di agevolare i rapporti tra la Società ed i tifosi, fornendo a questi ultimi un punto di riferimento immediato, Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. ha nominato un proprio Supporter Liaison Officer ("SLO"). I tifosi potranno confrontarsi con lo SLO per eventuali questioni o problematiche connesse alla partecipazione alle gare sportive e a questo proposito è stata attivata una linea di comunicazione dedicata mediante casella email: info@aurorapropatria1919.it e segreteria generale@aurorapropatria1919.it

7. Il "sistema di gradimento"

A. Le misure applicabili

Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. intende fare tutto quanto nelle proprie possibilità per assicurare a tutti coloro che intendano partecipare alle gare ed alle manifestazioni sportive della Società un ambiente sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, con una particolare attenzione per le esigenze delle famiglie e dei bambini. In quest'ottica, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato della F.I.G.C. n. 15 del 7.03.2018) e dalla Circolare della F.I.G.C. dell'8.05.2018, la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di Condotta e nel Regolamento d'Uso sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società, che potrà anche ritirare in via temporanea o definitiva il proprio gradimento, indispensabile ai fini dell'accesso all'impianto sportivo, a coloro che si renderanno protagonisti di condotte contrastanti con i predetti principi e regole.

In particolare, in caso di violazione del presente Codice di Condotta e/o del Regolamento d'Uso Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. potrà adottare le seguenti misure, senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società:

- **A.a) diffida (richiamo) al rispetto del Codice di Condotta e/o del Regolamento d'Uso;**
- **A.b) allontanamento dall'impianto anche in corso di gara;**
- **A.c) sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo o risoluzione dell'abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;**
- **A.d) rifiuto a contrarre in relazione all'acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all'acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.**

I fattori rilevanti ai fini della determinazione della misura sono:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento, ove verificabili;
- la gravità della violazione;
- il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o ad Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. e/o a soggetti terzi;
- la commissione di violazioni dello stesso tipo nei tre anni precedenti (cd. recidiva);
- la causazione di un pericolo effettivo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.

Si stabilisce al riguardo che:

- le misure sopra indicate potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura prevista nei precedenti paragrafi;
- nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste;

- nei casi di particolare tenuità, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione;
- anche in caso di applicazione, nei confronti dei Destinatari, di una delle suddette misure, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente (ad es., sotto il profilo penale o amministrativo), nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità (ad es., il cd. "DASPO", ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive) in violazione della Legge 401/89 e successive modificazioni.

• **B. Il procedimento sanzionatorio**

Le misure da applicare unitamente alla relativa decorrenza sono stabilite dal Delegato alla Sicurezza dello Stadio "C. Speroni" di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. sulla base degli elementi, delle evidenze e delle informazioni raccolte, tenendo conto dei fattori indicati nel precedente par. A.

L'interessato sarà informato circa l'applicazione della misura mediante comunicazione inviata, a mezzo email, posta elettronica certificata o raccomandata a.r., all'indirizzo risultante dal modulo di abbonamento/biglietto o dai pubblici registri.

• **C. Richiesta di riesame della misura sanzionatoria**

Ricevuta l'informazione circa l'applicazione della misura o comunque la sospensione o il ritiro (revoca) del gradimento, entro i successivi 15 giorni l'interessato avrà facoltà di richiedere il riesame della misura all'Organismo di Vigilanza di Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., mediante raccomandata a/r da inviare all'indirizzo della scrivente società. Mediante la richiesta di riesame l'interessato potrà rappresentare e dettagliare in modo appropriato la propria posizione anche mediante documenti allegati. Nella richiesta di revisione il richiedente dovrà addurre le ragioni dettagliate della condotta in contestazione, ed evidenziare eventuali errori di valutazione della società scrivente. Il richiedente può altresì ammettere l'errore scusandosi per richiedere una rivalutazione della misura.

Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revisione, l'Organismo di Vigilanza della scrivente società deciderà in via definitiva (decisione inoppugnabile); sulla base degli elementi a disposizione, se confermare, modificare o revocare la misura applicata, dandone in ogni caso informativa all'interessato, e se reputa necessario può convocarlo per una audizione, fermi restando i diritti riconosciuti a quest'ultimo dalla normativa vigente, incluso quello di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

L'audizione si svolgerà presso la sede della Società alla presenza necessaria del Delegato (o Vice) alla Sicurezza e dello SLO, e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva. Il trasgressore avrà diritto a farsi assistere da persona di sua fiducia. Il procedimento di revisione all'atto della ricezione della richiesta, sospende temporaneamente gli effetti della sanzione comminata.

Il trasgressore entro 7 giorni dalla notifica della decisione potrà richiedere a proprie spese gli atti. La richiesta è da fare via raccomandata A/R all'indirizzo della società.

8. Accertamento dell'inadempimento

La Società, al fine di accertare la condotta inadempiente e individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente e oggettiva l'accadimento dei fatti. Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno:

- LE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA,
- LA PERCEZIONE DIRETTA DEL PERSONALE STEWARD IN SERVIZIO, DEL DELEGATO PER LA SICUREZZA E/O DEL SUO VICE, CHE DOVRANNO REDIGERE APPOSITO VERBALE DI SEGNALAZIONE;
- LE INFORMATIVE DI POLIZIA;

- OGNI ALTRO ELEMENTO OGGETTIVO.

In sintesi le conseguenze a carico del tifoso dell'Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. per i casi di inadempimento al Codice Etico

- **ESCLUSIONE DALL'EVENTO.** È UN RIMEDIO ESPERIBILE DAL PERSONALE STEWARD, DAL DELEGATO ALLA SICUREZZA E/O DAL SUOVICE E DALLO SLO.
- **RICHIAMO SCRITTO.** NEI CASI DI INADEMPIMENTI LIEVI E SCUSABILI AL SOSTENITORE È RIVOLTO UN RICHIAMO SCRITTO; IL TERZO RICHIAMO SCRITTO NELLA MEDESIMA STAGIONE SPORTIVA COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DA 1 (UNA) PARTITA.
- **SOSPENSIONE (del gradimento) DELL'ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO PER N. 3 (TRE)/ N. 6 (SEI) PARTITE.**

Qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in partite di competizioni sportive diverse dal campionato calcistico di Lega e coppe nazionali.

- **SOSPENSIONE (del gradimento) DELL'ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO PER N. 1 (UNO) CAMPIONATO.**

La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nella stagione sportiva in cui viene disposta. Qualora nel campionato in cui è stata applicata residuino meno di 6 (sei) partite, la Società Aurora Pro Patria si riterrà libera di sospendere l'accesso all'impianto sportivo per ulteriori 6 (sei) gare nel campionato successivo, anche in competizioni calcistiche diverse dal campionato di Lega.

- **SOSPENSIONE (del gradimento) DELL'ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO PER N.RO 3 (TRE) CAMPIONATI.**

La sospensione si intende disposta anche per gare diverse dal campionato calcistico di Lega.

- **REVOCA .** LA REVOCA NON PUÒ AVERE DURATA INFERIORE A 3 (TRE) ESUPERIORI A 8 (OTTO) ANNI E PUÒ ESSERE ANNULLATA O MODIFICATA QUALORA, ANCHE PER EFFETTO DI PROVVEDIMENTI EMESSI DA AUTORITÀ GIUDIZIARIA, SIANO VENUTE MENO O SIANO MUTATE LE CONDIZIONI CHE NE HANNO GIUSTIFICATO L'APPLICAZIONE. LA REVOCA INVESTE L'ANNO SOLARE E NON LE STAGIONI SPORTIVE.L'INIBIZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SI INTENDE ANCHE PER GARE DIVERSE DA CAMPIONATO CALCISTICO DI LEGA.

9. Irrogazione sanzione

- Il richiamo, la sospensione e/o la revoca saranno disposte dalla Società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. nelle figure del Delegato alla Sicurezza/Vice entro giorni 30 (trenta) dalla conoscenza del fatto e dall'individuazione dell'autore: il trasgressore riceverà per iscritto, a mezzo posta raccomandata A.R. all'indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del titolo di accesso, o in sede di identificazione degli Organi competenti, comunicazione della sanzione irrogata. Nell'atto dell'erogazione della sanzione sarà onere della società indicare la possibilità di fare revisione e/o imporre impugnazione indicandone i modi e le tempistiche. Il richiamo e la decisione di sospensione

e/o revoca dovranno contenere, **a pena di inammissibilità, l'enunciazione in forma chiara e precisa, del fatto, nonché l'indicazione sommaria dei mezzi di prova;**

- Il richiamo avrà effetto immediato mentre la decisione di sospensione e/o revoca avranno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato.
- L'utente sanzionato con l'esclusione dall'evento, sospensione e/o revoca dell'accesso all'impianto sportivo, non avrà diritto al rimborso del prezzo e/o abbonamento.

Impegno della Società

La Società si impegna a:

- PROMUOVERE ATTI E PROGETTI PER CREARE UN RAPPORTO COSTRUTTIVO CON I PROPRI SOSTENITORI ATTRAVERSO OGNI INIZIATIVA, ANCHE SUGGERITE DA QUESTI ULTIMI, CHE POSSANO CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLO SPETTACOLO SPORTIVO E ALLA DIVULGAZIONE DEI SANI PRINCIPI DI COMPETITIVITÀ E FESTOSITÀ DELL'EVENTO
- ASSICURARE LA PRESENZA DI PROPRI RAPPRESENTANTI A SUPPORTO DI COLORO CHE SI RECANO IN TRASFERTA PER LA SOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI DOVESSERO VERIFICARSI, SEMPRE COMPATIBILMENTE CON LE NORME IN VIGORE
- RENDERSI COSTANTEMENTE DISPONIBILE ALLA DISCUSSIONE, AL CONFRONTO E ALLA RISOLUZIONE DI DIFFICOLTÀ DI CARATTERE LOGISTICO, BUROCRATICO E SOCIALE, FACENDO IL MASSIMO DI QUANTO NELLE SUE POSSIBILITÀ. LA FIGURA DI RIFERIMENTO PER ITIFOSI DELL'AURORA PRO PATRIA
- NELLA FIGURA DEL SUPPOTER LIAISON OFFICER, LA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA SI IMPEGNA A GARANTIRE AI TIFOSI IL SUPPORTO, L'ASCOLTO CONTINUI, E INDIVIDUA IL COLLANTE GIUSTO TRA LE DUE PARTI

p. L'AURORA PRO PATRIA 1919 s.r.l.

P.S. Il presente documento imposto dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 2017 per le società professionistiche è finalizzato a mettere il tifoso a conoscenza delle condizioni e regole contrattuali previste dal codice etico è condizione imprescindibili per la corretta applicazione del meccanismo del gradimento. L'accettazione avviene implicitamente con l'acquisto del titolo d'accesso all'impianto sportivo ammesso che il presente documento sia pubblicato sul sito internet della Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. e presente nei punti vendita in cui vengono acquistati i titoli d'accesso.

Acquisito dal GOS del 15/09/2018

Allegato: Tabella delle sanzioni

VIOLAZIONE	ESPULSIONE DALLO STADIO	RICHIAMO SCRITTO	DIVIETO DI INGRESSO ALLO STADIO PER 3 GARE	DIVIETO DI INGRESSO ALLO STADIO PER 6 GARE	DIVIETO DI INGRESSO ALLO STADIO PER L'INTERA STAGIONE IN CORSO	DIVIETO DI INGRESSO ALLO STADIO PER 3 STAGIONI SPORTIVE	DIVIETO DI INGRESSO ALLO STADIO IN VIA DEFINITIVA
CONDOTTA INACCETTABILE - Infastidire ed ostacolare la fruizione del match ad altri spettatori	●	●	●				
INTRODUZIONE MATERIALE NON AUTORIZZATO - Esposizione striscioni non avallati dal GOS e/o comunque non direttamente correlati alla gara	●	●	●				
DISCRIMINAZIONE - Razzismo, omofobia, xenofobia, cori offensivi e comportamenti oltraggiosi	●				●	●	●
DISORDINI - Assalto verbale, colluttazioni, contatto fisico mirato a offendere	●			●	●	●	●
UTILIZZO DI MATERIALE PIROTECNICO	●		●	●	●	●	
LANCIO DI OGGETTI - Lancio di monete, pezzi metallici, contenitori di bevande e qualunque tipo di oggetto sugli spalti, nella vicinanza o sul terreno di gioco	●		●	●	●	●	
INVASIONE DI CAMPO	●		●	●	●	●	
ABUSI E AGGRESSIONI AI MEMBRI DELLO STAFF	●		●	●	●	●	●
STATO DI EBBREZZA - All'interno dello stadio o nelle immediate vicinanze, compresi gli spalti e l'area Hospitality	●	●	●	●			
OFFESE REITERATE - All'indirizzo di calciatori, staff, tifosi	●	●	●	●	●		
BAGARINAGGIO	●	●	●	●	●	●	●
VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO	●	●	●	●			

● Sanzione facoltativa

● Sanzione minima

● Sanzione massima